

Bolzano, 22.9.2007

Raccomandata A.R.

Gent.ma Sig.ra

~~_____ Prof.ssa Elena Pini~~

~~_____ Via Trento, 106~~

~~_____ 39074 IDRO (BO)~~

e, p.c.



Preg.mo Sig.

Dott. Ubaldo Vallini

Giornalista, Moderatore del Blog
del sito www.vallesabbianews.it

SEDE

Con la più ampia immaginazione e pure avendo a mente il mutevole atteggiarsi dell'animo umano, non avrei mai creduto di dover scrivere la presente lettera, per gli specifici contenuti che traspariranno tra breve.

È del 20 settembre la mia ultima lettera a Lei diretta, che si riallaccia a quella del 15 settembre, in riscontro alle Sue note del 3, 9 e 19 settembre.

Ricevo ieri, 21 settembre, un estratto del **Blog** del sito www.vallesabbianews.it, curato dal Giornalista Ubaldo Vallini, che legge la presente per opportuna conoscenza.

Scorro velocemente nella lettura dei vari interventi sul Blog, quando la mia attenzione è richiamata prepotentemente dal seguente intervento che riproduco qui nella sua integrità:

«elena

11/9/2007»

«*Che questi personaggi locali remassero contro le amministrazioni locali non è certo una scoperta, non lo hanno mai nascosto, da sempre. Ora che completeranno il loro "golpe" si redimeranno e porteranno avanti il discorso del lago, o continueranno con la loro campagna denigratoria locale? Chi vivrà vedrà. La mia amara scoperta è stata invece il rendermi conto di aver contribuito a pagare un avvocato credendo di aiutare il Lago contro la Regione, mentre invece stavo solo sostenendo economicamente la squallida guerriglia locale di becera micropolitica. Egregio Sig. Avvocato del Lago, davvero le cose stanno così?»*

Ecco disvelata la ragione di questa mia lettera. La cosa evidentemente non può sorprendere a fronte del riferimento alla mia persona che, indubbiamente, si coglie nell'intervento sopra riprodotto.

Se al riguardo non fossero di per sé sufficienti i segni distintivi del carattere, che ognuno porta impressi come tratto distintivo della propria personalità, supplirebbe la semplice circostanza che chi svolge la professione forense non può di certo rifuggire dal confronto dialettico.

Ma v'è, palesemente, qualcosa di più, come emergerà dal seguito.

Non sfugge, in primis, un rilievo squisitamente metodologico e formale.

Mentre Lei stava intrattenendo, per Sua iniziativa diretta, la corrispondenza con lo scrivente cui ho accennato nei passi introduttivi della presente, si è sentita nella facoltà di esternare sul Blog quell'intervento che ora è al centro delle mie considerazioni.

La mia prima sensazione è di **stupore assoluto**. Ma come, con i fatti alle spalle, a partire da quel **mio primo atto del 31 gennaio 2006**, che unico nel suo genere per profondità di analisi e di censura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Provincia di Brescia) inadempienti tutte per plurimi profili in subiecta materia, ha letteralmente **«squarciato il buio che dominava sovrano da decenni sul Lago d'Idro»**, per finire agli ultimi avvenimenti conseguenti al **23 maggio 2007** (e qui rinvio semplicemente alla mia lettera del 15 settembre c.a. , che metto a disposizione del Moderatore del Blog), v'è ancora chi, come Lei, ha letteralmente **l'ardire (si proprio l'ardire) di formulare le asserzioni e l'interrogativo riportati nel Blog?**

Nella Sua concitazione di contraddire ad ogni costo (e, per la verità, assai malamente) **quei fatti, e solo fatti**, che hanno condotto il Coordinamento alla situazione attuale, non si avvede di scivolare pericolosamente verso il fluido confine del penalmente rilevante.

Ma ancor prima di sceverare tal ultimo aspetto, devo soffermarmi su un punto specifico.

Il che è imposto proprio dal Suo intervento sul Blog, decisamente inaccettabile **nei toni, fuorviante nei contenuti, infondato in linea di fatto e di diritto**.

Si tratta di **parole in assoluta libertà**, a nulla votate, fonte solo di responsabilità (che, giuridicamente, null'altro è se non l'effetto dell'inosservanza di un dovere!) per il suo autore.

Ma è proprio Lei (?) (con il nome di Elena), che scrive sul Blog quanto pubblicato nel resoconto dell'11/9/2007, e che contestualmente (lettera del 9 settembre, a me diretta via fax lo stesso giorno) mi scrive, fra l'altro:

«...Come Lei credo sappia, il Coordinamento sta vivendo da qualche mese una crisi interna, ieri palesemente sfociata in un effettiva impossibilità di proseguire oltre il lavoro. Quelle che erano le mie speranze che la situazione si ricomponesse sono miseramente crollate. Per questo mi sono decisa a scriverLe. / Le scrivo per esprimerLe tutta la mia amarezza, la mia profonda tristezza di queste ore, per farLa partecipe del mio attuale sentimentodi 2sogno infranto». Mi sento in dovere di comunicarlo a Lei che tanto ha fatto per far crescere in noi popolazione locale la consapevolezza dei nostri diritti, a Lei che tanto ha detto per farci prendere coscienza delle nostre risorse, a Lei che ha creduto nella nostra causa e tanto ha fatto per sostenerla, a Lei che in tante occasioni ha avuto per noi presidiante parole di elogio per l'impegno e la partecipazione che abbiamo saputo mantenere in questi mesi...».

La contraddizione in termini è palese ed eclatante.

E vengo dunque al *punctum dolens*, atteso che il sistema penale insegna ed impone il contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'onore, sottoponendo la prima al quadruplice limite, di contenuto e di forma: 1) dell'interesse pubblico sociale dei fatti narrati o criticati; 2) della verità dei medesimi fatti; 3) della correttezza del linguaggio, perchè, per dirla con autorevolissima dottrina (F. Mantovani, *Delitti contro la persona*, Cedam, 1995, 287 e ss.) «la libertà di manifestazione, prevalente rispetto alle notizie vere, di interesse pubblico sociale ed espresse in modo formalmente corretto, è **soccombente quando le notizie, pur se vere e di interesse pubblico sociale sono riferite mediante l'uso di termini di per sè offensivi**»; 4) della **continenza delle modalità espressive**, risolvendosi in un rapporto di proporzione rispetto all'entità dei fatti.

In buona sostanza, e sono parole dell'illustre A. ut supra cit., «**il giudizio critico, per quanto aspro e severo, non trasmodi in attacchi di carattere personale, che trascendono quei fatti e investano, nella sua dignità, le persona del destinatario della critica**» (e così, pacificamente, la giurisprudenza: ex multis, Cass. 27.6.1984, in *Riv. pen.*, 1985, 494; Cass. 3.5.1985, in *Cass. pen.*, 1987, 76; Cass. 23.10.1987, in *Giust. pen.*, 1988 II, 596).

Non a caso, pure nell'attribuzione di un fatto determinato, che è aggravante nel delitto di ingiuria ex art. 594 c.p., la prova liberatoria ex art. 596 comma 3 n.1 c.p., quand'anche raggiunta, non salva dalle sanzioni degli artt. 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione) c.p. ove quest'ultimi siano **applicabili per se stessi in ragione delle espressioni usate**.

Quanto all'offensività della condotta, è solo il caso di osservare che alla relatività del concetto di ingiuria in conseguenza della relatività dei concetti di onore e decoro (Cass, V, 29.3.1978, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 570; Cass, V, 17.3.1978, in *Giur. it.*, 1979, II, 302) si affianca la categoria delle **ingiurie assolute** le quali sono atte ad offendere chiunque in qualsiasi situazione come, ad esempio, **l'attribuzione di una condotta contraria ai doveri professionali** (Cass., V, 5.2.1986, in *Cass. pen.* 1988, 1174).

Dunque Lei è autrice del contenuto intrinsecamente diffamatorio (che adombra l'attribuzione allo scrivente di un comportamento contrario ai doveri professionali) apparso sul Blog.

Non intendo venire meno, neppure in questa occasione, al mio senso di ragionevolezza e misura.

È questa la ragione per cui non porto direttamente alle estreme conseguenze la valutazione di tal fatto offensivo.

Lascio a Lei, autrice del fatto offensivo, di ravvedersi e di operare di conseguenza con **l'unico rimedio possibile: la pubblicazione sul Blog di riferimento, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, di un Suo intervento di rettifica del precedente dell'11/9/2007, con le scuse dovute allo scrivente.**

Che la presente Le sia di lezione e monito!

A fronte di un'eventuale ulteriore Sua lettera (non importa se a me o ad altri diretta) che solo reiterasse la critica immotivata nei miei riguardi così decisamente varcando il confine del penalmente rilevante, non esiterei un attimo a perseguirla in sede penale e civile, estendendosi l'azione nei confronti di tutti gli eventuali concorrenti nel reato ex art. 110 e ss. c.p.

Le rammento, da ultimo, che l'ordinamento giuridico conferisce un'intensa protezione ai beni costituzionalmente rilevanti dell'onore, decoro e reputazione della persona, a tal punto che -davvero un unicum nella legge penale- alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione costituitasi parte civile è dato di impugnare, **anche agli effetti penali**, le sentenze di condanna e di proscioglimento ex art. 577 c.p.p. E tale potere è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dai Giudici delle leggi (**Corte cost.**, 22.12.1993, n. 474) proprio perchè «...l'ingiuria e la diffamazione colpiscono la persona offesa in una sfera, quella dell'onore e della reputazione, estremamente delicata e per la quale, in taluni casi, può risultare inadeguata la tutela del P.M.».

Distinti saluti.

Avv. Franco Mellara

